



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DOTTORATO DI RICERCA E SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO A SCOPO FORMATIVO

(Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.48/2018 del 25.06.2018)*

INDICE

TITOLO I - Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - Criteri per il conferimento di borse di studio

Articolo 3

- 3.1 Bando di selezione
- 3.2 Tipologie
- 3.3 Requisiti di ammissione
- 3.4 Domanda di ammissione
- 3.5 Titoli ed attestati
- 3.6 Limiti di età
- 3.7 Natura giuridica della borsa di studio
- 3.8 Commissione esaminatrice
- 3.9 Valutazione dei candidati
- 3.0 Graduatoria finale
- 3.11 Durata e importo
- 3.12 Interruzioni, decadenza e rinuncia alla borsa
- 3.13 Preavviso
- 3.14 Compatibilità con altri redditi
- 3.15 Svolgimento e valutazione dell'attività
- 3.16 Trattamento dei dati personali

TITOLO III - Criteri per l'assegnazione degli assegni di ricerca

Articolo 4

- 4.1 Bando di selezione
- 4.2 Requisiti di ammissione
- 4.3 Limiti di età
- 4.4 Natura giuridica dell'assegno di ricerca
- 4.5 Domanda di ammissione
- 4.6 Titoli ed attestati
- 4.7 Commissione esaminatrice
- 4.8 Valutazione dei candidati
- 4.9 Graduatoria finale
- 4.10 Durata e importo
- 4.11 Interruzioni decadenza e rinuncia all'assegno
- 4.12 Svolgimento e valutazione dell'attività
- 4.13 Trattamento dei dati personali
- 4.14 Incompatibilità
- 4.15 Preavviso



TITOLO IV - Criteri per l'assegnazione di borse di Dottorato di Ricerca

Articolo 5

- 5.1 Natura
- 5.2 Requisiti di ammissione
- 5.3 Convenzioni con le Università

TITOLO V - Borse per soggiorni di studio di ricercatori e tecnologi presso strutture di ricerca in Italia e all'estero

Articolo 6

- 6.1 Ambito di applicazione e finalità
- 6.2 Bando di selezione
- 6.3 Durata
- 6.4 Paesi ed Istituzioni scientifiche stranieri coinvolti nel Programma
- 6.5 Composizione della Commissione di selezione e criteri di valutazione delle domande
- 6.6 Relazione scientifica finale e liquidazione delle spese di soggiorno all'estero



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DOTTORATO DI RICERCA E SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO A SCOPO FORMATIVO

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Finalità

Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa vigente in materia di strumenti formativi e precisamente l'art. 22 della L. n. 240/2010 (assegni di ricerca e borse di studio), art. 4 della Legge n. 210/1998 come modificata dall'art. 19 della Legge n. 240/2010 (borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero), nonché in conformità alle Linee Guida contenute nella Carta Europea dei ricercatori, e del Piano di Azione del CREA attinenti alle Linee guida relative alla Carta europea dei ricercatori.

Con il presente regolamento sono determinati i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini dell'assegnazione di borse di studio, di assegni di ricerca, di dottorati di ricerca e di soggiorni di studio con fondi dell'Ente destinati ad attività di ricerca o finanziati con fondi provenienti da enti/organismi esterni nazionali od internazionali.

In tale ultimo caso, gli strumenti formativi devono essere esplicitamente previsti nei progetti di ricerca e/o nelle convenzioni di ricerca che disciplinano i rapporti tra il CREA ed i soggetti finanziatori. .

Tali strumenti, meramente formativi, non possono essere ricompresi tra i contratti di lavoro.

L'Amministrazione con il presente regolamento intende contrastare il fenomeno della formazione ripetuta di precariato anche attraverso il ricorso agli strumenti formativi che hanno come fine quello di sviluppare e ampliare conoscenze precedentemente acquisite durante il ciclo di studi universitari e tradurle poi in competenze lavorative. Per quanto detto, il periodo di fruizione complessivo fra borse di studio e assegni di ricerca non potrà superare complessivamente i 35 mesi.

Articolo 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento:

- *per borsa di studio* si intende il finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne il proseguimento e il completamento della formazione *post-lauream*, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. Le borse di studio sono assegnate a giovani laureati in discipline attinenti il settore di ricerca oggetto della borsa di studio.
- *per assegno di ricerca* si intende la corresponsione di assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca;
- *per dottorato di ricerca* si intende un corso universitario post-laurea finalizzato a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le Strutture del CREA, attività di ricerca di alta qualificazione;
- *per soggiorno di studio all'estero (stage all'estero)* si intende il periodo di tempo trascorso dall'interessato presso una Istituzione estera al fine di acquisire conoscenze utili per l'attività di ricerca.



TITOLO II CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

Articolo 3

3.1 Bando di selezione

1. Le borse di studio di cui all'art. 1, vengono conferite tramite selezioni pubbliche per titoli ed esame colloquio comprensivo della prova obbligatoria di lingua inglese e di una eventuale prova di una seconda lingua a scelta del candidato tra le lingue ammesse in ambito UE (francese, tedesco e spagnolo).
2. Il bando di selezione è emanato con determina del Direttore del Centro titolare dei fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca
3. Il bando deve essere redatto obbligatoriamente in modo conforme allo schema - tipo predisposto dall'Amministrazione e dovrà contenere informazioni dettagliate circa:
 - il progetto di ricerca/programma di ricerca e il Tutor;
 - i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
 - l'indicazione dell'importo annuale della borsa di studio;
 - dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione;
 - i termini e le modalità di presentazione delle domande.
4. Al bando di selezione deve essere data adeguata diffusione anche per via telematica mediante la pubblicazione sul sito web di questo Ente e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, salvo particolari ed eventuali forme di pubblicità richieste dai soggetti finanziatori.

3.2 Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea o titoli universitari superiori e che possiedono gli ulteriori ed eventuali requisiti di volta in volta previsti dal bando.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall'autorità competente.

3.3 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento della borsa di studio deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR n. 445/2000).

3.4 Titoli ed attestati

1. Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).
3. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).



3.5 Limiti di età

Possono partecipare alla selezione coloro che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

3.6 Natura giuridica della borsa di studio

La borsa di studio è unicamente finalizzata al proseguimento e completamento della formazione *post-lauream*, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche e, pertanto, il contratto con cui viene conferita successivamente alla procedura di selezione non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dello stesso, né a trattamento previdenziale o assistenziale.

3.7 Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con determina del Direttore del Centro che ha emanato il bando di selezione ed è composta da tre membri esperti nel settore di ricerca dove dovrà essere svolta l'attività borsista: uno scelto tra gli esperti iscritti all'albo pubblicato sul sito dell'Ente, con funzioni di Presidente; uno appartenente al ruolo del CREA con il profilo professionale di Ricercatore o Tecnologo esterno alla sede del Centro dove opererà il borsista ed il Tutor responsabile della ricerca. Potranno essere nominati membri aggiuntivi al fine di valutare la conoscenza della lingua inglese ed accertare la conoscenza dell'informatica di base e della eventuale seconda lingua straniera segnalata dal candidato.

3.8 Valutazione dei candidati

1. La selezione avverrà per titoli, colloquio e prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui:

- **22 punti** per i titoli, così suddivisi:

a) voto di laurea	<u>max 10</u>
b) pubblicazioni max 3 pubblicazioni individuate dal candidato	<u>max 6 punti</u>
c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca o tecnologico, tra cui: 1. specializzazioni post-laurea di durata superiore a 6 mesi 2. borse di studio, dottorato 3. incarichi di ricerca o professionale di durata almeno semestrale 4.	<u>max 6 punti</u>

- **8 punti** per il colloquio. Il colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di studio. Nel corso dello stesso sarà accertata la conoscenza dell'informatica di base e la conoscenza dell'eventuale seconda lingua straniera e l'eventuale conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti **6**.

2. I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla Commissione nel corso della prima riunione.
3. La valutazione dei titoli dovrà precedere l'espletamento del colloquio e della prova di inglese. I risultati della valutazione dei titoli dovranno essere resi noti prima dell'espletamento del colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione formazione/lavoro. In tale sede sarà



indicata la data e il luogo di svolgimento del colloquio. Detta pubblicazione avrà effetti di notifica anche ai fini delle esclusioni per mancanza di possesso dei requisiti.

3.9 Graduatoria finale

1. Espletato il colloquio, la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio del colloquio. La graduatoria finale sarà formulata dalla commissione. A tal fine, a parità di punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.
2. Il Direttore del Centro verifica la regolarità del procedimento approva gli atti trasmessi dalla Commissione e nomina il/i vincitore/i.
3. Il Direttore del Centro provvede alla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Ente.
4. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione successiva.
5. In caso di interruzione della borsa di studio la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento della medesima al candidato utilmente collocato in graduatoria successivamente al vincitore, purché il periodo residuo della borsa di studio non sia inferiore a sei mesi.
6. La graduatoria finale dovrà essere pubblicata, a cura del Centro di ricerca interessato, sul sito dell'Ente nella sezione LAVORO/FORMAZIONE. I dati relativi alle varie fasi della procedura di selezione saranno inseriti in apposito database predisposto dall'Amministrazione Centrale.
7. La graduatoria finale resta in vigore per l'intera durata della borsa di studio.

3.10 Durata e importo

1. Le borse di studio hanno una durata da un minimo di 6 mesi ad un massimo 24 mesi e non sono né rinnovabili né prorogabili e in ogni caso la durata stabilita non può essere superiore alla data di scadenza del progetto di ricerca nel cui ambito è prevista.
2. L'importo annuale delle borse di studio, ove non espressamente previsto dal soggetto finanziatore, è stabilito dal bando.
3. La durata complessiva di fruizione di borse di studio bandite dal CREA non può superare i 35 mesi, anche non continuativi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del presente regolamento.
4. L'onere per la copertura assicurativa relativa ai rischi di infortuni e responsabilità civile è a carico dell'Ente.

3.11 Interruzioni, decadenza e rinuncia alla borsa

1. L'erogazione della borsa di studio è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno, rapportato alla durata della Borsa
2. Le fattispecie di cui al comma precedente non comportano perdita del diritto a completare l'attività di studio-ricerca. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione. L'attività verrà comunque considerata conclusa e la borsa considerata decaduta allo scadere del termine previsto ovvero ove lo strumento formativo sia correlato alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del medesimo.
3. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore del Centro interessata, su richiesta motivata del Tutor.



Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore del centro e al Tutor della ricerca.

3.12 Preavviso

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare della borsa di studio è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso, il Centro ha il diritto di trattenere al fruitore della borsa di studio un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3.13 Compatibilità con altri redditi

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Il bando può altresì prevedere, in presenza di adeguata copertura finanziaria, un periodo di parziale svolgimento dell'attività presso un'istituzione di ricerca italiana e straniera.

3.14 Svolgimento e valutazione dell'attività

1. Le attività oggetto della borsa di studio devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il Tutor e il titolare della borsa, comunicato al Direttore del Centro interessato e allegato come parte integrante al contratto da stipulare con il borsista. Il borsista svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario predeterminato.
2. Oltre a garantire la formazione del titolare della borsa di studio, il Tutor deve redigere annualmente una relazione sull'attività svolta dal borsista e deve trasmetterla al Direttore del Centro cui fa riferimento il borsista. Il borsista, a sua volta, è tenuto a presentare annualmente al responsabile della ricerca (Tutor) una relazione sull'attività svolta, la quale sarà oggetto di valutazione anche sulla base della relazione del Tutor.
3. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Tutor invia una motivata relazione al Direttore del Centro di riferimento; quest'ultimo procederà agli atti di competenza per la decadenza della borsa così come definiti al comma 3 dell'art. 3.11.

3.15 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.



TITOLO III CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Articolo 4

4.1. Bando di selezione

1. Gli assegni di ricerca di cui all'art. 1, sono conferiti tramite selezioni pubbliche per titoli ed esame colloquio comprensivo della prova obbligatoria di lingua inglese e di una eventuale prova di una seconda lingua (scelta dal candidato tra le lingue ammesse: francese, tedesco, spagnolo).

2. Il bando di selezione è emanato con determina del Direttore del Centro titolare dei fondi relativi all'attività di ricerca.

L'Ente potrà pubblicare un unico bando riferito a più aree scientifiche oppure potrà emanare distinti bandi relativi a specifici programmi di ricerca; ove questi ultimi presentino un profilo di interdisciplinarietà rispetto alle competenze di più Centri, il bando di selezione è emanato dal Direttore Generale.

3. Il bando deve essere redatto obbligatoriamente in modo conforme allo schema predisposto dall'Amministrazione e dovrà contenere informazioni dettagliate circa;

- il progetto di ricerca/programma di ricerca e responsabile scientifico della ricerca;

- l'attività da svolgere all'interno del progetto;

la durata dell'assegno (eventuale rinnovabilità??)

- i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;

- l'indicazione dell'importo annuo dell'assegno, al netto degli oneri a carico dell'ente;

- dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

- i termini e le modalità di presentazione delle domande

4. Al bando di selezione deve essere data adeguata diffusione anche per via telematica mediante la pubblicazione sul sito web di questo Ente e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, salvo particolari ed eventuali forme di pubblicità richieste dai soggetti finanziatori.

Gli avvisi dei bandi di selezione per l'assegnazione di assegni di ricerca devono essere altresì pubblicati, attraverso un estratto, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV serie speciale - Concorsi ed Esami" ed anche sul sito della Commissione Europea <http://ec.europa.eu/euraxess/>.

4.2 Requisiti di ammissione

1. Gli assegni di ricerca previsti dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, possono essere conferiti a studiosi in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo del CREA e degli altri soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010.

2.

3. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, e non sia già stato riconosciuto in Italia, deve essere richiesta l'equipollenza alla laurea/specialistica/magistrale indicata nel bando all'autorità competente. Analogamente, ove il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, deve essere dichiarata l'equipollenza, da parte dell'autorità competente.

3 (opzione) I titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) che non siano stati già riconosciuti in Italia con la prevista procedura verranno accettati con riserva



4. I requisiti di ammissione e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

4.3 Limiti di età

5. Possono essere destinatari di assegni di ricerca coloro che alla data di scadenza del bando di selezione non abbiano compiuto 35 anni di età.

4.4 Natura giuridica dell'assegno di ricerca

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 co. 8 della L. n. 240/2010, il contratto con cui è conferito l'assegno di ricerca non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dello stesso.

4.5 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni di ricerca deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR n. 445/2000).

4.6 Titoli ed attestati

1. Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).
3. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).

4.7 Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con determina del Direttore del Centro titolare dei fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca— fatti salvi i casi previsti dall'Art. 4.1, co. 2, par. 2 - ed è composta da tre membri: uno scelto tra gli esperti iscritti all'albo pubblicato sul sito dell'Ente, con funzioni di Presidente; uno appartenente al ruolo del CREA con il profilo professionale di Ricercatore o Tecnologo esterno alla sede del Centro dove opererà l'assegnista ed il responsabile scientifico della ricerca.

Potranno essere nominati membri aggiuntivi al fine di valutare la conoscenza della lingua inglese ed accertare le conoscenze dell'informatica di base e della eventuale seconda lingua straniera segnalata dal candidato

4.8 Valutazione dei candidati

1. La selezione avverrà per titoli, colloquio e prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui:
 - 22 punti per i titoli, così suddivisi:

a) voto di laurea	<u>max 4 punti</u>
b) Pubblicazioni max 5 pubblicazioni individuate dal candidato	<u>max 10 punti</u>



<p>c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca per cui è effettuata la selezione, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• dottorato di ricerca• titoli di perfezionamento post laurea e incarichi di attività di ricerca di durata almeno semestrale• assegni di ricerca, borse di studio•	<p><u>max 8 punti</u></p>
---	---------------------------

- **8 punti** per il colloquio. Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell'assegno di ricerca. Nel corso dello stesso sarà accertata la conoscenza dell'informatica di base e la conoscenza dell'eventuale seconda lingua straniera e l'eventuale conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti **6**

2. I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla Commissione nel corso della prima riunione.
3. La valutazione dei titoli dovrà precedere l'espletamento del colloquio e della prova di inglese. I risultati della valutazione dei titoli dovranno essere resi noti prima dell'espletamento del colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Lavoro/Formazione. In tale sede sarà indicata la data ed il luogo di svolgimento del colloquio.
Detta pubblicazione avrà effetti di notifica anche ai fini di esclusioni per mancanza di possesso dei requisiti.

4.9 Graduatoria finale

1. Espletato il colloquio, la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli, del punteggio del colloquio e del punteggio della prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
2. Il Direttore del Centro interessato, verifica la regolarità del procedimento, approva gli atti trasmessi dalla Commissione e nomina il/i vincitore/i. A parità di punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.
3. Il Direttore del Centro provvede alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale dell'Ente.
4. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento dell'assegno di ricerca al candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione successiva.
5. In caso di interruzione dell'assegno di ricerca, la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento dell'assegno di ricerca al candidato utilmente collocato in graduatoria successivamente al vincitore purché il periodo residuo dell'Assegno di ricerca non sia inferiore a sei mesi.
6. La graduatoria finale dovrà essere pubblicata, a cura del Centro di ricerca interessato, sul sito dell'Ente nella sezione Lavoro/formazione. I dati relativi alle varie fasi della procedura di selezione saranno inseriti in apposito database predisposto dall'Amministrazione Centrale.
7. La graduatoria finale resta in vigore per l'intera durata dell'assegno.

4.10 Durata e importo

1. La durata dell'assegno di ricerca deve essere compresa entro quella dell'attività di ricerca cui il titolare collabora entro un limite minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 35 mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del presente regolamento.

2. Gli assegni di ricerca sono rinnovabili, tuttavia proroghe e rinnovi sono ammessi solo per il completamento della specifica attività di ricerca per cui sono stati attivati e sono strettamente connesse ai vincoli temporali previsti dal progetto di ricerca.
3. La durata complessiva degli assegni di ricerca conferiti dal CREA, compresi gli eventuali rinnovi o proroghe, non può essere superiore a 35 mesi, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza di un dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 (ricercatori a tempo determinato) intercorsi anche con atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.
5. Ai fini del computo della durata dei rapporti di cui al comma precedente non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, co. 6 L. 240/2010, agli assegni si applicano: a) in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4, L. n. 476/84 e ss.mm.ii.; b) in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, co. 26 ss., L. n. 335/95 e ss.mm.ii; c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, quelle di cui al D.M del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12.7.2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007; d) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, co. 788, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.
7. La copertura assicurativa relativa a rischi di infortuni e responsabilità è a carico dell'Ente.
8. L'importo degli assegni di ricerca è determinato, nel rispetto dell'importo minimo stabilito con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica, n.102 del 9 marzo 2011.

4.11 Interruzione, decadenza e rinuncia all'assegno

1. L'erogazione dell'assegno di ricerca è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a trenta giorni per anno.
2. Le fattispecie di cui al comma precedente non comporteranno la perdita del diritto di completare l'attività di ricerca ma la sospensione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell'attività. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione.
3. L'attività verrà comunque considerata conclusa e l'assegno considerato decaduto allo scadere del termine previsto ovvero, ove l'attività di ricerca sia correlata alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del medesimo.
4. L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore della Centro interessato, su richiesta motivata del responsabile scientifico della ricerca .
5. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore del Centro interessato e al responsabile scientifico della ricerca.

4.12 Svolgimento e valutazione dell'attività

1. Il titolare dell'assegno di ricerca partecipa a programmi/progetti di ricerca delle strutture di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il responsabile scientifico e gli altri ricercatori coinvolti.



2. Le attività oggetto dell'assegno devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il responsabile della linea di ricerca e il titolare dell'assegno.
3. Il responsabile scientifico garantisce il corretto svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno ed informa, mediante relazioni annuali sull'attività svolta dall'assegnista, il Direttore del Centro.
4. I contratti che gravano su progetti con obbligo di rendicontazione del tempo del personale, devono prevedere che l'assegnista sia tenuto alla registrazione del tempo dedicato alle attività progettuali, ai fini della rendicontazione, mediante timesheet o altro strumento idoneo indicato dall'amministrazione.
5. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente al responsabile scientifico una relazione sull'attività svolta, che sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore del Centro, anche sulla base della relazione del responsabile scientifico.
6. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il responsabile scientifico invia una motivata relazione al Direttore del Centro; quest'ultimo adotterà gli atti di competenza così come definiti dal comma 6 dell'art. 4.11.
7. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del CREA.
8. In riferimento ad eventuali depositi di domanda di brevetto industriale o di modello di utilità per invenzioni dell'assegnista o per la partecipazione ad attività inventiva in collaborazione con altri durante il periodo di godimento dell'assegno o nell'anno seguente alla sua interruzione, la titolarità dei diritti è in capo al CREA, ma l'assegnista ha diritto all'equo premio.

4.13 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali comunicati dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

4.14 Incompatibilità

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare l'attività di ricerca con soggiorni all'estero, da effettuarsi dai titolari degli assegni nell'ambito dell'attività prevista dal contratto di conferimento dell'assegno.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo del CREA.

4.15 Preavviso

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso il Centro ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.



TITOLO IV
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 5

5.1 Natura

1. Il CREA, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 della L. 210/1998 così come modificata dall'art. 19 della L. 240/2010 può:
 - a) Costituire o partecipare a Consorzi con Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione per l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
 - b) Stipulare convenzioni con l'Università per attivare "borse di dottorato" e "borse di studio per attività di ricerca post-dottorato" che devono svolgersi presso i propri Centri di ricerca.
2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente, previo parere del Consiglio Scientifico dell'Ente.
3. La convenzione può prevedere che il CREA si faccia carico del finanziamento della borsa di dottorato e in tal caso dovranno essere disciplinate le modalità di fruizione della borsa di dottorato.
4. Nell'ipotesi in cui il CREA stipuli convenzioni con l'Università, il finanziamento della borsa di dottorato può essere posto a carico di soggetti finanziatori esterni o a carico del CREA. Le convenzioni dovranno disciplinare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e le condizioni di utilizzo delle strutture e attrezzature del CREA.

5.2 Requisiti di ammissione

Nel caso di borse finanziate in tutto o in parte dal CREA i requisiti di ammissione sono i medesimi previsti agli articoli 3.2 e 3.5 del presente regolamento.

5.3 Convenzioni con le Università

1. Le Università, consorziate o convenzionate con il CREA, emanano uno specifico bando per l'attivazione delle borse di dottorato nell'ambito delle Scuole e dei Corsi di Dottorato oggetto d'interesse dell'Ente, curandone la selezione pubblica per esami tenendo conto dei criteri contenuti nella convenzione stipulata con il CREA.
2. Nell'ipotesi di corsi di dottorato finanziati dal CREA, l'Ente indica i propri esperti per il Collegio dei Docenti, così come previsto dalla normativa vigente. Le Convenzioni dovranno altresì prevedere il coinvolgimento dei ricercatori del CREA quali docenti degli stessi corsi di dottorato, nonché la permanenza dei dottorandi presso le strutture del CREA per un periodo non inferiore alla quota di finanziamento erogata dal CREA, al netto dei periodi previsti per la partecipazione a corsi o soggiorni all'estero concordati tra le parti.
3. Il finanziamento della borsa di dottorato sarà erogato a favore dell'Università con le modalità di seguito riportate:
 - Una prima anticipazione dell'importo totale al fine di consentire all'Università di far fronte agli impegni di spesa derivanti dall'attivazione del dottorato
 - le rimanenti annualità sono corrisposte alla fine di ciascun anno previo rendiconto analitico delle spese sostenute e relazione scientifica sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. La documentazione in argomento deve essere sottoscritta dal dottorando, dal Tutor e dal responsabile amministrativo
 - Eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste sono a carico dell'Università che è, altresì, responsabile per eventuali danni a persone e a cose che si possono verificare durante l'attività del dottorando



4. Ad avvenuta pubblicazione del bando di cui al comma 1 da parte delle Università, il CREA provvederà altresì a pubblicare il medesimo bando sul sito web dello stesso Ente.
5. La copertura assicurativa, per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, è assicurata dall'Università.

TITOLO V

BORSE PER SOGGIORNI DI STUDIO (STAGE) DI RICERCATORI E TECNOLOGI PRESSO STRUTTURE DI RICERCA IN ITALIA E ALL'ESTERO

Articolo 6

6.1 Ambito di applicazione e finalità

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e appositamente stanziare dal Consiglio di Amministrazione, il CREA può attivare soggiorni di studio presso qualificate strutture estere, finalizzate all'aggiornamento scientifico e metodologico dei propri Ricercatori e Tecnologi in settori di ricerca di interesse per L'Ente.
2. I soggiorni di studio all'estero sono riservati ai dipendenti di ruolo del CREA con profilo professionale di Ricercatore e Tecnologo, livello III-I, secondo le modalità disciplinate dai bandi di selezione e sulla base del Programma di attività scientifica da svolgere presso l'Istituzione estera ospitante presentato.
3. Non verranno emanati bandi per i soggiorni di studio espressamente previsti nei progetti di ricerca finanziati dai soggetti esterni dal CREA.

6.2 Bando di selezione

Il bando di selezione per il conferimento delle borse per soggiorni di studio all'estero è emanato dal Direttore Generale.

6.3 Durata

I periodi di stage avranno una durata massima di 180 giorni.

6.4 Paesi ed Istituzioni scientifiche stranieri coinvolti nel Programma

Le Istituzioni straniere che possono essere coinvolte sono le Università e/o Istituzioni scientifiche e di ricerca straniere, pubbliche o private, di riconosciuto prestigio scientifico.

6.5 Composizione della Commissione di selezione e criteri di valutazione delle domande

1. La Commissione di selezione è nominata con atto del Direttore Generale ed è composta da 3 membri, scelti tra i Direttori di Centro di cui uno con funzioni di presidente della Commissione.
2. I programmi per stage all'estero presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri:
 - qualità scientifica del *curriculum* del candidato;
 - rilevanza scientifica del programma presentato;
 - attinenza del programma presentato alla missione scientifica della Struttura di appartenenza del dipendente;
 - grado di innovazione del programma proposto;



- rilevanza dei risultati attesi in termini di pubblicazioni scientifiche e/o brevetti, e/o private vegetali.

3. A parità di merito sarà data preferenza al candidato più giovane.

6.6 Relazione scientifica finale e liquidazione delle spese di soggiorno all'estero

1. Durante la permanenza all'estero per lo svolgimento dello stage, al fruitore spetterà il trattamento economico definito nel bando.
2. Al termine del soggiorno di studio all'estero, il fruitore è tenuto a presentare una relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta e sui risultati raggiunti. Tale relazione sarà sottoposta alla valutazione della Commissione di selezione di cui all'art 5.4, comma 1.
3. L'approvazione della relazione scientifica, di cui al comma precedente sarà oggetto di considerazione obbligatoria in caso di concorsi interni, progressioni di carriera, ecc..
4. Copia della relazione scientifica sarà inserita nel fascicolo personale del Ricercatore.

